

## Termine di pagamento anno 2023

Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2023 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel REA, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l'anno 2023 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l'esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2023 corrispondente all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d'imposta 2022 e dalla data di approvazione del bilancio.

**Esempio** – Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l'esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l'anno 2023 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell'esercizio 01.10.2022 - 30.09.2023 (periodo d'imposta 2022) e il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta 2022 (ovvero, dato che il 31.03.2024 cade di domenica, entro il giorno 01.04.2024).

### Proroghe del termine di pagamento

Le eventuali proroghe ai termini di pagamento delle imposte sui redditi (ad esempio per i soggetti ISA – Indici Sintetici di Affidabilità) si applicano automaticamente anche al diritto annuale.

### Diritto annuale 2023 - Proroga dei termini di pagamento per i soggetti ISA

La proroga dei termini di pagamento disposta dagli artt. 3-sexies e 3-septies inseriti in sede di conversione del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, nella Legge 3 luglio 2023, n. 87, entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023), è prevista per i soggetti che:

1. adottano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** o che presentano **cause di esclusione** dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio** di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il **regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
2. **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti di cui al punto 1.

Per quanto sopra, **la scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti sopra indicati è prorogata al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione.**

In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, **i versamenti del diritto annuale dovuto possono essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento.** Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Nella Tabella seguente, per ogni utilità, si indicano le percentuali di maggiorazione da applicare a seconda del giorno di versamento oltre il termine di pagamento del 20/07/2023:



| GIORNO DI VERSAMENTO |                            | % |
|----------------------|----------------------------|---|
| ENTRO IL 20/07/2023  | SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE |   |
| 21/07/2023           | 0,0364%                    |   |
| 22/07/2023           | 0,0727%                    |   |
| 23/07/2023           | 0,1091%                    |   |
| 24/07/2023           | 0,1455%                    |   |
| 25/07/2023           | 0,1818%                    |   |
| 26/07/2023           | 0,2182%                    |   |
| 27/07/2023           | 0,2545%                    |   |
| 28/07/2023           | 0,2909%                    |   |
| 29/07/2023           | 0,3273%                    |   |
| 30/07/2023           | 0,3636%                    |   |
| 31/07/2023           | 0,40%                      |   |

Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il [Ravvedimento operoso](#) [1] versando la sanzione del 3,75% del diritto annuale dovuto (applicabile entro il 20/08/2023, trenta giorni dal *termine ordinario* di pagamento del 20/07/2023) oppure la sanzione del 6% del diritto dovuto (applicabile dal 21/08/2023 al 20/07/2024, un anno dal *termine ordinario* di pagamento) oltre al pagamento degli interessi legali dovuti decorrenti dal termine di pagamento del 20/07/2023 fino al giorno del versamento, come previsto dalle disposizioni in materia.

Ultima modifica: Martedì 18 Luglio 2023

## Condividi

### Reti Sociali

#### Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

**Source URL:** <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/quando-si-paga/termine-pagamento-anno-2023>

## Collegamenti

[1] <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/violazioni-di-pagamento/ravvedimento-operoso>